

(N. 1733)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1951

Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — In base agli accordi stipulati tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano il 9 settembre 1946 (decreto legislativo 30 ottobre 1947, n. 1455) e 21 luglio 1947 (decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1609) concernenti la cessione all'Italia dei residuati di guerra, lo stesso Governo degli Stati Uniti ha la facoltà di chiedere versamenti in lire per spese da sostenersi in Italia il cui importo viene poi dedotto dalle somme dovute per interessi e rate capitale sui debiti assunti dal Governo Italiano con gli Accordi medesimi.

Data l'urgenza che rivestono i cennati pagamenti, incompatibile, in alcuni casi, con la procedura del mandato diretto da emettersi a carico dei competenti stanziamenti di bilancio che, per altro, in passato, non erano stati ancora disposti, ai pagamenti stessi, su richiesta della Direzione generale del Tesoro ha, fino ad ora, provveduto l'A.R.A.R. alla quale i relativi importi verranno rimborsati.

Il progressivo esaurimento della gestione dei residuati di guerra ha, peraltro, limitato di molto le disponibilità di cassa della suddetta Azienda che non si trova più in condizioni di effettuare, come per il passato, i cennati paga-

menti, ai quali, pertanto, occorrerebbe provvedere con mandato diretto o mediante emissione di ordini di accreditamento il cui importo, in base alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, non può eccedere lire 5 milioni.

Pur facendo ricorso al pagamento mediante mandato diretto delle spese di maggiore importo e che non abbiano carattere di assoluta urgenza, il suddetto limite di lire 5 milioni per gli ordini di accreditamento risulta assolutamente inadeguato alle necessità, onde si rende indispensabile elevare il limite stesso che dovrebbe essere portato, possibilmente, a lire 50 milioni.

La Corte dei conti, sentita sul provvedimento a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è espressa, in linea di massima, favorevolmente, con la raccomandazione esplicita che nella pratica applicazione delle norme eccezionali in parola la emissione degli ordini di accreditamento sia limitata esclusivamente ai pagamenti frazionati di lieve ammontare, mantenendo per quelli di maggiore importo la procedura del mandato diretto.

Ciò premesso, sottopongo alla Vostra approvazione, onorevoli Colleghi, l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli Stati Uniti in dipendenza degli accordi sottoscritti tra il rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9 settembre 1946 ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi, rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609, è autorizzata, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, la emissione di ordini di accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia possibile provvedervi con mandati diretti.